



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

M 6
23262111

UDIENZA PUBBLICA
DEL 24/02/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
Dott. GAETANINO ZECCA
Dott. CLAUDIO D'ISA
Dott. LUCA VITELLI CASELLA
Dott. PATRIZIA PICCIALLI

- Presidente - SENTENZA N. 376/2011
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 31716/2010
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- 1) BORGOMEIO PASQUALE N. IL 20/03/1933
- 2) TUCCI ROBERTO N. IL 19/04/1921

avverso la sentenza n. 8101/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/10/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.

Letti gli atti; letta la memoria del 9/2/2011 depositata per l'Avvocato Rienzi; letta la memoria depositata il 15/2/2004 per l'Avvocato Manna, letta la memoria di replica dell'Avvocato Rienzi nonché la istanza di costui intesa ad ottenere autorizzazione alla proiezione di un "documento scientifico" successivamente revocata.

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta il quale ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi ai fini penali. Annullamento ai fini civili per Tucci con rinvio al giudice civile competente

Uditi per le parti civili Legambiente Onlus l'Avvocato Antonio Andreozzi; per Vas Verdi Ambiente e Società Onlus l'Avvocato Francesca Fragale; l'Avvocato Marini per le parti civili Materia Roberto, Rossi Augusto, Angelone Maria, Zangheri Valter e Pantanelli Lina; l'Avvocato Carlo Rienzi per il Codacons e per il Coordinamento dei Comitati di Roma Nord; l'Avvocato Adelmo Manna per Cittadinanza Attiva Onlus i quali tutti hanno rassegnato le conclusioni come da scritto depositato e da correlata notula

Uditi per gli imputati ricorrenti l'Avvocato Franco Coppi e l'Avvocato Marcello Melandri i quali hanno concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e in via subordinata hanno formulato conclusioni analoghe a quelle espresse dal Procuratore Generale di udienza.

RILEVATO IN FATTO

La Corte di Appello di Roma all'udienza del 14/5/2009 in sede di rinvio stabilito da Cass. Pen. Sez. III 13/5/2008, ha dichiarato, con sua sentenza 6492/2009, non doversi procedere nei confronti di Pasquale Borgomeo perché estinto per morte dell'imputato il reato a lui addebitato e ha per l'effetto revocato le statuizioni civili già rese nei suoi confronti.

La stessa sentenza del 14/10/2009 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Tucci Roberto perché estinto per intervenuta prescrizione il reato a lui addebitato e ha confermato le già rese statuizioni civili altresì condannando il Tucci alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili tutte partitamene nominate.

Ha confermato nel resto la sentenza di primo grado impugnata.

I difensori di Roberto Tucci e di Pasquale Borgomeo, nella loro qualità, propongono ricorso per cassazione, specificamente concludono per l'annullamento (della sentenza appena sopra menzionata) anche nei confronti di Pasquale Borgomeo non più vivente.

All'udienza pubblica del 24/2/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incumbenti imposti dal codice di rito.

RITENUTO IN DIRITTO

Obbligo di chiarezza impone di rammentare in rapidissima sintesi la complessa vicenda attraverso la quale si è snodato il processo che ne occupa.

Il capo di imputazione addebitava al cardinale Tucci e a monsignor Borgomeo di avere, in concorso tra loro e quali responsabili della gestione e del funzionamento della Radio Vaticana, diffuso tramite gli impianti di S. Maria in Galeria radiazioni elettromagnetiche atte ad offendere o a molestare le persone residenti nelle aree circostanti, e in particolare a Cesano di Roma, arrecando alle stesse disagio, disturbo, fastidio, e turbamento così violando l'art. 674 del codice penale.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 19/2/2002 dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice italiano, richiamando il Trattato 11/2/1929 noto come Patti Lateranensi.

La Corte di Cassazione annullò la declinatoria di giurisdizione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza 9/5/2005, dichiarò i due imputati responsabili della contravvenzione ad essi addebitata e li condannò alla pena ritenuta adeguata, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, danni da liquidare in separata sede.

La Corte di Appello di Roma con sentenza 4/6/2007, reputando che il Tribunale avesse raggiunto la convinzione della consumata violazione dell'art. 674 cp., in forza di una interpretazione analogica non consentita per le norme incriminatrici, assolse gli imputati "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato"

La Corte di cassazione, Sez. III Penale ha, da ultimo, pronunciato (all'udienza del 13/5/2008) la sentenza n. 36845 su ricorsi proposti dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, dalla Associazione Vas Verdi ambiente e società, da

Cittadinanza attiva Onlus, da Codacons Coordinamento dei comitati e delle associazioni di tutela dei consumatori nonché dai soggetti individuali Marini Costantino, Materia Roberto, Rossi Augusto e Angeloni Maia , nonché Zangheri Valter e Pantanella Lina.

Tale sentenza ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, enunciando, come misura di linea decisionale per il giudice di rinvio, il seguente principio di diritto: " il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di interpretazione estensiva, nella previsione dell'art. 674 cp.. Detto reato è configurabile soltanto allorché sia stato , in modo certo e oggettivo, provato il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalle norme speciali e sia stata obiettivamente accertata una effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare le persone esposte ravvisata non in astratto, per il solo superamento dei limiti, ma soltanto a seguito di un accertamento (da compiersi in concreto) dell'effettivo pericolo oggettivo e non meramente soggettivo.

La Corte di Appello, nella sentenza che in questa sede è impugnata, ha adottato i provvedimenti conseguenti alla accertata morte di uno dei due imputati e alla consumata prescrizione del reato addebitato all'altro e accertamento consumato fino e non oltre il 31/12/2000.

Nel verificare la inesistenza di cause di immediato proscioglimento ex art. 129 cpp., la Corte di appello ha accertato un superamento dei limiti e dei valori di attenzione delle emissioni addebitate, una consapevolezza della intensità delle emissioni su onde corte e medie obiettivata nella istituzione (nel 2000) di una commissione bilaterale tra Repubblica Italiana e Stato città del Vaticano, una oggettiva idoneità al disturbo e alla produzione di pericolo obiettivata nell'ordine di allontanamento (del 1987) dei mezzadri dai terreni della Santa Sede, ordine dato dal concedente Pontificio Collegio Germanico e Ungarico, a causa del pericolo per le persone derivante dall'aumento della intensità delle emissioni della Stazione radio trasmittente, nonché obiettivata dalle testimonianze raccolte sui disturbi radioelettrici registrati sugli apparecchi domestici della zona e sui timori di leucemia insorti tra la gente.

Su così fatte considerazioni la Corte di appello ha dichiarato la intervenuta prescrizione del reato addebitato negando la possibilità di qualsiasi pronunzia ex art. 129 cpp. e ha confermato le statuizioni civili nei confronti del solo imputato vivente.

Il nuovo ricorso per cassazione è proposto con espressa richiesta di annullamento della sentenza anche per le statuizioni rese nei confronti di Padre Borgomeo.

Anzitutto è da ritenere che non sussista legittimazione dei difensori dell'imputato a impugnare successivamente alla morte di costui, una sentenza, atteso che la morte avvenuta fa cessare ogni effetto di precedente nomina (Cass. Pen. Sez. III 11/4/2007 n 35217 e, ancora, Cass. Pen. Sez. VI 19/3/2007 n. 14248) e, per altro verso, non deve essere dimenticato che il ricorso per cassazione avverso pronunzia di estinzione del reato per morte dell'imputato, non è suscettibile di impugnazione posto che all'atto della proposizione di quel ricorso, manca ormai lo stesso soggetto nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale (Cass. Pen. Sez. VI 7/6/2001 n. 34400). Ancorché il decesso di un imputato nel corso del procedimento, non esclude che a norma dell'art. 129 cpp., sia resa una pronunzia di proscioglimento nel merito se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, nessun rimedio può essere richiesto da terzi avverso una pronunzia che abbia escluso la ricorrenza delle condizioni dell'art. 129 cpp., e abbia dichiarato invece non doversi procedere per morte dell'imputato (Cass. Pen. Sez. VI 3/11/1999 n. 14631). Nel caso che ne occupa, la sentenza di appello 6492/2009 esclude espressamente, con motivazione focalizzata sullo specifico punto, l'evidenza che il fatto addebitato non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato e anzi positivamente verifica la raggiunta pienezza della prova della esistenza e della addebitabilità anche al Borgomeo dei fatti a suo tempo contestati.

Il ricorso avverso le statuizioni rese segnatamente per la posizione di responsabilità e garanzia di Pasquale Borgomeo deve dunque pianamente essere ritenuto infondato senza possibilità di pronunzia alcuna per le relative spese del

procedimento e per l'eventuale sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cpp.

Il ricorso poi, nella interezza del suo dispiegarsi, e in particolare, per il cardinale Tucci, denuncia:

nullità della sentenza ex art. 606 co. 1 lett b) cpp., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e ancora ex art. 606 co. 1 lett. c) ed e) cpp., nonché 627 co. 3 cpp per inosservanza delle statuizioni della sentenza della Corte di cassazione 13/5/2008 e ancora nullità per difetto di motivazione.

La Corte di Appello per un verso non avrebbe motivato in ordine al superamento dei limiti di esposizione e di attenzione previsti dalla legge e, per altro verso, avrebbe apprezzato turbamenti e vissuti soggettivi invece che situazioni oggettivamente riscontrate.

La sentenza di appello, pur di fronte a specifiche analisi della Suprema Corte sul rapporto tra dichiarazione di estinzione per prescrizione, diritto al proscioglimento pieno e necessità di una disamina piena del merito commessa al giudice di rinvio, avrebbe risolto la questione innocenza/colpevolezza del Tucci in poche battute, oltretutto dimenticando che il Tucci aveva cessato al 31/12/2000 di ricoprire la carica da cui derivava l'addebito, sicchè privi di rilievo dovevano essere considerati i fatti collocati dalla sentenza nel periodo 2002/2004.

La sentenza di appello aveva ancora ignorato la posizione del Tucci che non curava la gestione tecnica della Radio Vaticana ma i rapporti tra Segreteria di Stato ed emittente, sicchè non aveva alcuna obbligazione di sicurezza o di garanzia in ordine alla diffusione delle onde provenienti dalla emittente, con la conseguenza che la assenza di motivazione sul punto era innegabile riguardo alla posizione di questo ricorrente.

La sentenza di rinvio non era scesa sul piano delle ricerche della prova dei dati concreti caratterizzanti il fatto addebitato e non aveva dato risposta alle censure mosse con i motivi dell'appello relativi non solo alla specifica posizione del Cardinale Tucci rispetto alla emissione di onde elettromagnetiche della radio Vaticana, ma, di più rispetto alla verifica del tempo del verificarsi dei fatti contestati e del tempo dei fatti provati, nonché alla comparazione tra quel tempo e quello di incarico del Cardinale già nominato (specialmente motivi IV e V dell'appello alle pgg. 24 e ss.). Da ultimo era addebitato alla seconda

sentenza di appello il fatto che fosse mancata ogni prova della possibilità per il Cardinale Tucci e per il Padre Borgomeo di evitare l'evento costitutivo del reato e della configurabilità dell'elemento soggettivo del reato.

Questa Corte rileva:

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito, fin da Cass. Pen. Sez. I 29/11/1999 n. 5626, che il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche è astrattamente riconducibile alla previsione dell'art. 674 cp., sicché la sentenza di Cass. Sez. III 13/5/2008 n. 36845 si colloca entro un indirizzo ben chiaro di questa Corte di legittimità.

La sentenza di primo grado e la sentenza 2009 di appello che ne conferma le statuizioni in tema di esistenza accertata dei fatti addebitati e di loro addebitabilità agli imputati poi esentati da condanna con formule processuali di diversa struttura, ancorché non costituiscano un unicum motivazionale per effetto dell'annullamento intervenuto in sede di legittimità con la recisione di ogni vincolo di unitarietà provvedimento, devono tuttavia essere valutate alla luce dei ^{richiami} dettagliatamente operati dalla sentenza di appello del 2009. In questo contesto la sentenza del giudice di rinvio funziona come messa a fuoco di accertamenti già svolti e di valutazioni già espresse, in quanto richiamati in appello con il limite delle necessità di verifica imposto dalla sentenza di annullamento.

Il capo di incolpazione evidenziava un ruolo degli imputati di responsabili della gestione e del funzionamento della radio Vaticana dal luglio 1999, mentre la sentenza 17919/2005 del Tribunale di Roma, evidenziava che le condotte del Tucci erano cessate il 31/12/2000 con il cessare del suo ruolo di responsabile della gestione e del funzionamento della Radio Vaticana. L'accertamento era compiuto mediante analisi critica della circostanza che nessuna delle parti avesse esplicitato contestazioni sul punto, mediante l'esame degli Annuari pontifici per gli anni dal 1999 al 2004, mediante la verifica dalla quale emergeva che il Cardinale Giuseppe Tucci era stato Presidente del Comitato di Gestione della emittente per gli anni 1999 e 2000 con incidenza sui rapporti istituzionali tra Segreteria di Stato e la Radio vaticana, e sovraordinazione funzionale rispetto alla carica di Direttore Generale rivestita dal Padre Borgomeo.

La sentenza di appello, che tutto ha richiamato in tema di legittimazione e responsabilità degli imputati secondo i loro incarichi, ha individuato in una serie di episodi a diverso titolo contenziosi la consapevolezza degli imputati in ordine alla molestia che le trasmissioni della radio e la immissione di onde provocarono a partire dall'anno 1999 e ha individuato in una complessa serie di episodi che attraversano una stagione temporale che ampiamente precede il 1999 e ampiamente segue il 2000, la esistenza delle molestie, la causazione di esse ad opera delle emissioni della radio vaticana, il superamento (peraltro fuori contestazione) dei valori di cautela dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui all'art. 4 co. II del DM 381/98 dal 1998 in poi. Ma la sentenza di appello attraverso una ricognizione che eccede volutamente i confini temporali della contestazione penale per meglio significare con il criterio del "prima" del "durante" e del "dopo" il carattere permanente e invasivo delle molestie, ha poi richiamato circostanze oggettive suscettibili di provare il carattere indubitabile, intenso e disturbante delle emissioni di onde, registrate per la loro intensità e rivelate oggettivamente da risonanze le più insolite e insospettabili in ordinari strumenti del vivere quotidiano diventati, (in connessione con la intensità delle immissioni moleste), anomali e incontrollabili apparecchi di ricezione e amplificazione (non costituiscono dunque pilastro della decisione le analisi delle misurazioni e dei metodi anche discordanti, tutti criticamente riferiti e analizzati dalla sentenza di primo grado alle pgg, 31/42 a partire dalle misurazioni effettuate per la Regione Lazio dal 1999). La consapevolezza degli imputati è stata accertata con adeguato richiamo di documenti relativi alla eccezionale potenza degli impianti di trasmissione, alle pubbliche manifestazioni di disagio portate da singoli cittadini o da associazioni di cittadini anche mediante l'uso di mezzi di comunicazione di massa, alle lamentele espresse con lettera inviata da un gruppo di cittadini costituito in comitato, direttamente al Pontefice (ed evasa da un Ufficio del Vaticano) tutto nella prospettiva del rinvio operato dalla sentenza di appello ai contenuti e ai percorsi motivazionali della sentenza di primo grado.

In conclusione la sentenza impugnata ha fornito, anche mediante richiamo esplicito o implicito dei percorsi motivazionali della decisione di primo grado, adeguata risposta ai compiti

commessi dalla sentenza di annullamento e in particolare ha fornito compiuta e logica motivazione circa le responsabilità proprie del Tucci e del Borgomeo per ragione degli specifici incarichi ad essi attribuiti e dei poteri a quegli incarichi correlati; ha fornito, anche mediante richiamo esplicito o implicito dei percorsi motivazionali della decisione di primo grado, compiuta e logica motivazione circa il tempo nel quale gli incarichi e le responsabilità appartenenti ai due imputati coincisero con la causazione di molestie per effetto delle trasmissioni della Radio Vaticana; ha fornito, anche mediante richiamo esplicito o implicito dei percorsi motivazionali della decisione di primo grado, compiuta e logica motivazione circa la consapevolezza dei due imputati circa la entità della molestia arrecata e la diffusione del disturbo arrecato nonché circa il riscontro oggettivo delle esistenza delle molestie e del ruolo svolto dai due imputati che, pur responsabili delle emissioni della Radio, non ne dimisero la produzione; egualmente la sentenza impugnata ha fornito, anche mediante richiamo esplicito o implicito dei percorsi motivazionali della decisione di primo grado, compiuta e logica motivazione circa il superamento dei valori di attenzione delle emissioni prodotte e ha riscontrato tale superamento con la evidenziazione di fenomeni eccezionali e abnormi di risonanza e amplificazione. La sentenza impugnata risulta pienamente esente dai vizi contestati con le censure dell'ultimo ricorso per cassazione.

In conclusione i ricorsi devono essere rigettati con la condanna di Tucci Roberto al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro:

2.500,00 a favore di Codacons e Coordinamento Comitati Roma Nord;

2.000,00 a favore di Legambiente Onlus;

2.000,00 Associazione Vas Onlus

2.000,00 Cittadinanza attiva Onlus

3.000,00 a Materia Roberto, Rossi Augusto, Angelone Maria, Zangheri Valter e Pantanelli Lina;

oltre accessori, come per legge, per ciascuna delle medesime parti civili.

PQM

Rigetta i ricorsi e condanna Tucci Roberto al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in complessivi euro:

2.500,00 a favore di Codacons e Coordinamento Comitati Roma Nord;

2.000,00 a favore di Legambiente Onlus;

2.000,00 Associazione Vas Onlus

2.000,00 Cittadinanza attiva Onlus

3.000,00 a Materia Roberto, Rossi Augusto, Angelone Maria, Zangheri Valter e Pantanelli Lina;

oltre accessori, come per legge, per ciascuna delle medesime parti civili.

Così deciso in Roma il 24/2/2011

Gaetanino Zecca
Consigliere est



Carlo Giuseppe Brusco
Presidente

